

STATUTO

TITOLO PRIMO

ART. 1) È costituita una Associazione non a scopo di lucro denominata “Unione Famiglie Handicappati – ONLUS” con sede a Roma. L’associazione – agli effetti fiscali – assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2) L’Associazione è costituita dai soci di cui all’art. 7.

ART. 3) L’Associazione – nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale – ha lo scopo di operare, oltre che per la prevenzione della disabilità, per il benessere e per la tutela dei cittadini disabili e delle loro famiglie.

A ciò provvede mediante le sanzioni e adoperandosi per la costituzione, negli ambiti nazionale e locale, di fondazioni e/o altre strutture autonome perseguenti scopi analoghi, che siano integrabili nei servizi sanitari e sociali del territorio.

L’Associazione non svolge attività diverse da quelle menzionate dalla lettera a) del D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare l’Associazione potrà:

a) divulgare e fare rispettare i diritti civili dei cittadini disabili e delle loro famiglie, nello spirito della costituzione italiana e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili adottata dalla Assemblea Generale dell’O.N.U. il 9 dicembre 1975. Tale dichiarazione si considera parte integrante di questo statuto ed è riportata in calce;

b) proporre nuove leggi a favore dei cittadini disabili e delle loro famiglie, far attuare le leggi già esistenti a favore, proporre modifiche legislative;

c) rappresentare, ogni volta che sia necessario, le famiglie dei disabili e dei disabili stessi presso le pubbliche istituzioni;

d) fare pressione perché vengano stabiliti e finanziati a livello nazionale e locale standard di servizi socio-sanitari territoriali per le persone disabili, con particolare riguardo per i più gravi e le loro famiglie;

e) stimolare, programmare, gestire servizi socio-sanitari per le persone disabili, con particolare riguardo per i più gravi e per le loro famiglie;

f) stimolare il volontariato civile a collaborare con le famiglie dei disabili per l’assistenza e la socializzazione dei medesimi;

g) promuovere dibattiti, convegni, corsi di formazione professionale per operatori socio-sanitari che desiderino specializzarsi nell’assistenza e nella riabilitazione delle persone disabili, con particolare riguardo per i più gravi;

h) fare pressione perché si giunga in tutta Europa ad un trattamento legislativo unitario per la assistenza, la riabilitazione, la tutela, il trattamento economico del cittadino disabile con particolare riguardo per i più gravi e per gli inabili al lavoro;

i) incoraggiare qualsiasi tipo di collegamento e coordinamento nazionale ed internazionale tra associazioni, gruppi, ecc. di persone disabili e di famiglie di disabili.

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO E MEZZI DI ESERCIZIO

ART. 4) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle elargizioni, lasciti, donazioni, fidejcommessi ecc. a suo favore;

b) dai beni mobili ed immobili di proprietà;

c) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

ART. 5) I mezzi di esercizio sono:

- a) le contribuzioni dei soci
- b) i contributi delle amministrazioni pubbliche, di enti e privati;
- c) ogni altra entrata.

L'esercizio associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 6) In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000).

TITOLO TERZO SOCI

ART. 7) I soci si distinguono in:

a) ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i tutori (anche persone giuridiche) o affilianti di portatori di qualsiasi tipo di disabilità, purchè in comprovata gravità (e quindi con particolare riguardo per i pluriminorati, i bisognosi di assistenza continuativa, i totalmente privi di autonomia, gli inabili al lavoro) in numero non superiore a due per ogni disabile in ciascuna sezione. La qualifica di socio ordinario non viene meno per il decesso della persona disabile;

b) amici:

sono le persone fisiche o giuridiche che prendono parte e collaborano alla vita e all'attività dell'associazione;

c) onorari:

sono coloro che hanno reso notevoli servizi all'associazione.

Coloro che desiderano iscriversi fra i soci di cui alle lettere a) e b) debbono inoltrare domanda alla Sezione più vicina alla loro residenza e domicilio, che l'accoglierà previo accertamento del possesso dei requisiti sopra indicati.

Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai componenti degli Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

ART. 8) Le cariche elettive, sono riservate ai soci di cui alla lettera a) del precedente articolo; le cooptazioni sono disciplinate dalle norme specifiche che seguono.

Non sono eleggibili, anche per qualunque incarico di sola rappresentanza istituzionale, o cooptabili, i soci che abbiano un rapporto di impiego con la Associazione, abbiano interessi professionali o di natura economica attinenti all'attività dell'Associazione.

Le cariche associative non sono retribuite; sono rimborsate soltanto le prese documentate sostenute nell'esercizio della carica.

TITOLO QUARTO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9) Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) Assemblea generale dei soci;
- 2) Consiglio Direttivo rappresentato dal Presidente;
- 3) Sezioni che possono essere costituite in ogni località dove risiedono e ne facciano richiesta all'Associazione almeno dieci soci.

Il Presidente di dette Sezioni, che potrà essere esclusivamente un socio ordinario, diventerà automaticamente consigliere direttivo.

ART. 10) Il Presidente rappresenta la Sezione nei limiti delle competenze della medesima, alle cui delibere dà esecuzione; coordina le attività della sezione nel quadro dei ruoli e delle funzioni del personale ad essa destinato; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla sezione.

TITOLO QUINTO IL PRESIDENTE

ART. 11) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio; vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio; è consegnatario del patrimonio dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 12) L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti all'associazione da almeno sessanta giorni e in regola con i versamenti.

ART. 13) L'Assemblea Generale dei rappresentanti dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce in via ordinaria ogni anno entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Esso può tuttavia essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei rappresentanti dei soci vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 14) La data e l'ordine del giorno della Assemblea Nazionale sono comunicati alle Sezioni, e laddove le sezioni non esistono, ai soci direttamente con lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della sua convocazione.

ART. 15) Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute da un Presidente nominato dall'Assemblea tra i rappresentanti dei soci presenti, l'Assemblea nomina tre scrutatori e uno o più segretari.

ART. 16) L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se vi partecipa almeno la metà dei rappresentati dei soci. In seconda convocazione da tenersi il giorno successivo con le stesse modalità della prima, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 17) Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

ART. 18) L'Assemblea Generale dei rappresentanti dei soci:

- a) approva l'indirizzo generale dell'Associazione, formulato dal Consiglio Direttivo;
- b) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo;

- c) delibera le modifiche al presente statuto;
- d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo compilati a cura del Consiglio Direttivo;
- e) delibera altresì l'istituzione di altri organi temporanei o permanenti determinandone gli scopi e le modalità di funzionamento;
- f) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Per la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione sarà necessaria in prima convocazione almeno la metà più uno dei soci in regola con le quote associative. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Il patrimonio residuo verrà devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale o ad altro Ente o Associazione che persegua gli stessi scopi.

TITOLO SESTO CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19) Il Consiglio Direttivo si compone di almeno cinque membri eletti dall'Assemblea Generale dei Rappresentanti dei soci e dai Presidenti delle Sezioni. Il Consiglio non deve comunque essere inferiore a cinque né superiore a venti.

Se i Presidenti delle Sezioni superano il numero di quindici dovranno precedere tra loro ad eleggere propri rappresentanti in seno al Consiglio nel numero consentito di quindici. I Presidenti in soprannumero potranno comunque partecipare a tutti i consigli Direttivi, senza diritto di voto.

La maggioranza dei consiglieri deve essere eletta tra i soci che assicurino la continuità del lavoro dell'Associazione.

I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un terzo almeno dei consiglieri.

Il Consiglio stesso può pronunciare la decadenza dei consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente;

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le votazioni devono essere effettuate a maggioranza e sono sempre palesi salvo che per le cariche e attribuzioni o per questioni personali nel qual caso si procede a scrutinio segreto.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio devono essere inviati per iscritto ai consiglieri almeno quindici giorni prima della convocazione unitamente all'ordine del giorno.

ART. 20) Il Consiglio Direttivo:

- a) formula ogni anno il programma generale dell'attività dell'Associazione che presenta per la approvazione all'Assemblea Generale dei Rappresentanti dei soci e ne cura l'applicazione;
- b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo rimettendoli all'Assemblea Generale dei Rappresentanti dei soci;
- d) delibera annualmente le percentuali che le sezioni devono versare all'Associazione delle quote sociali;
- e) viene incontro, nei limiti delle sue possibilità con erogazioni di sussidi alle sezioni in particolari condizioni di bisogno;

- f) autorizza la costituzione di nuove sezioni e prende atto della nomina del Presidente di sezione;
- g) convoca l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei consiglieri che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare;
- h) vigila e controlla le sezioni e ne approva i bilanci;
- i) si può valere, per l'attuazione dei fini sociali, dell'opera di persone particolarmente qualificate alle quali attribuisce la qualifica di consulenti tecnici dell'Associazione;
- j) esamina ed approva le relazioni del lavoro svolto dal Presidente;
- k) delibera circa l'organizzazione di convegni e congressi e stabilisce i temi di studio dei suddetti;
- l) delibera la nomina dei soci onorari.

TITOLO SETTIMO SEZIONI

- 1) Sono composte da almeno dieci soci che eleggono un Presidente.
- 2) Il Presidente fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione con i limiti previsti dall'articolo 19 del TITOLO SESTO.
- 3) Le sezioni svolgono la loro attività autonomamente, salvo rendere conto al Consiglio Direttivo e al Presidente dell'Associazione, almeno una volta ogni tre mesi, dell'operato, e hanno il compito di attuare gli scopi dell'Associazione nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, anche gestendo servizi socio-assistenziali di ogni genere.

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEI PORTATORI DI HANDICAP.

- 1) Il termine "portatore di handicap" designa qualunque persona incapace di garantirsi per proprio conto, in tutto o in parte, le necessità di una vita individuale e/o sociale normale, in ragione di una minorazione, congenita o no, delle sue capacità fisiche o mentali.
- 2) Il portatore di handicap deve fruire di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Tali diritti debbono essere riconosciuti a tutti i portatori di handicap senza eccezione alcuna e senza distinzione o discriminazione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di qualunque altra condizione relativa al portatore di handicap stesso o alla sua famiglia.
- 3) Il portatore di handicap ha un diritto connaturato al rispetto della sua dignità umana. Il portatore di handicap, quali che siano l'origine, la natura e la gravità delle sue difficoltà e deficienze, ha gli stessi diritti fondamentali dei suoi concittadini di pari età, il che comporta come primo e principale diritto quello di fruire, nella maggiore misura possibile, di un'esistenza dignitosa altrettanto ricca e normale.
- 4) Il portatore di handicap ha gli stessi diritti civili e politici degli altri esseri umani; l'articolo 7 della Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale si applica a qualunque limitazione o soppressione di tali diritti di cui fosse oggetto il portatore di handicap mentale.
- 5) Il portatore di handicap ha diritto alle misure destinate a consentirgli la più ampia autonomia possibile.
- 6) Il portatore di handicap ha diritto a trattamenti medici, psicologici e funzionali, ivi compresi gli apparecchi di protesi e di ortesi; al riadattamento medico e sociale; all'istruzione, alla formazione, al riadattamento professionale, agli aiuti, ai consigli e agli altri servizi intesi a garantire la valorizzazione ottimale delle sue capacità ed attitudini e ad accelerare il processo della sua integrazione o reintegrazione sociale.

- 7) Il portatore di handicap ha diritto alla sicurezza economica e sociale e ad un livello di vita decente. Egli ha diritto, a seconda delle sue possibilità, a ottenere e a conservare l'impiego o ad esercitare un'occupazione utile, produttiva e remunerata e a far parte di organizzazioni sindacali.
- 8) Il portatore di handicap ha diritto che i suoi bisogni particolari siano presi in considerazione a tutti gli stadi della pianificazione economica e sociale.
- 9) Il portatore di handicap ha il diritto di vivere in seno alla propria famiglia o ad un focolare alternativo e di partecipare a tutte le attività sociali e creative o ricreative. Nessun portatore di handicap può essere obbligato in materia di residenza, ad un trattamento differenziato che non sia richiesto dal suo stato o dal miglioramento che possa essere apportato ad esso. Qualora il soggiorno del portatore di handicap in un istituto specializzato risulti indispensabile, l'ambiente e le condizioni di vita debbono rispecchiare il più possibile quelli della vita normale delle persone della sua età.
- 10) Il portatore di handicap deve essere protetto contro ogni sfruttamento, ogni normativa o trattamento discriminatorio, abusivo o degradante.
- 11) Il portatore di handicap deve poter beneficiare di un'assistenza legale qualificata allorché tale assistenza si riveli indispensabile alla protezione della sua persona, e dei suoi beni. Qualora risulti oggetto di procedimenti giudiziari, egli deve beneficiare di una procedura che tenga pienamente conto della sua condizione fisica o mentale.
- 12) Le associazioni di categoria possono essere utilmente consultate su tutte le questioni relative ai diritti dei portatori di handicap.
- 13) Il portatore di handicap, la sua famiglia e la sua comunità, debbono essere pienamente informati con ogni mezzo appropriato dei diritti contenuti nella presente Dichiarazione.